

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4177 del 28/07/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PONTENURE, VIA M. E R. FERRARI N. 142, RICHIESTA DALLA DITTA "AUTOVEICOLI MANTELLA SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "OFFICINA MECCANICA E MONTAGGIO ALLESTIMENTI SU AUTOCARRI". REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 409 DEL 27/01/2023 INTESTATA ALLA DITTA DR TRUCK SRLS PER CESSAZIONE ATTIVITA'.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4361 del 28/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PONTENURE, VIA M. E R. FERRARI N. 142, RICHIESTA DALLA DITTA "AUTOVEICOLI MANTELLA SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "OFFICINA MECCANICA E MONTAGGIO ALLESTIMENTI SU AUTOCARRI". REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 409 DEL 27/01/2023 INTESTATA ALLA DITTA DR TRUCK SRLS PER CESSAZIONE ATTIVITA'.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Pontenure con nota prot. n. 2922 del 01/04/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 60300 del 01/04/2026 (pratica Sinadoc 12044/2026), presentata dal procuratore della ditta "**AUTOVEICOLI MANTELLA SRL**" (P.I./C.F. 00614010643), con sede legale in Lamezia Terme (CZ), Zona Industriale Papa Benedetto XVI snc, Comparto 11 (Area ex Sir), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "officina meccanica e montaggio allestimenti su autocarri" da svolgersi presso lo stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, Via M.e R. Ferrari n. 142, comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) in forma associata di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale, Canale Consortile "Rio Varvera";
- art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n.13/2015;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica ;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 74840 del 23/04/2026 questo Servizio ha comunicato l'esito positivo della verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 77659 del 28/04/2026 questo Servizio ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 90716 del 18/05/2026 questo Servizio ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria per la matrice "scarichi";
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 102514 del 05/06/2026 è pervenuta, da parte della Ditta, la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa, concessa con nota prot. n. 104656 del 09/06/2026;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 113125 del 22/06/2026 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 119721 del 01/07/2026 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la Conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", con l'istanza, la ditta ha trasmesso la relazione tecnica denominata "Previsione di Impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO ATTO che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- parere igienico sanitario favorevole, con prescrizioni, dell'AUSL di Piacenza prot. n. 38642 del 14/04/2026, acquisito al prot. ARPAE n. 67679 del 14/04/2026;

- parere favorevole del Consorzio di Bonifica prot. n. CBP 5227 del 07/05/2026, acquisito al prot. ARPAE n. 83844 del 07/05/2026), per lo scarico di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Varvera", con prescrizioni;
- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza - Presidio Territoriale di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 88655 del 14/05/2026, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;

RISCONTRATO che:

- il Comune di Pontenure, convocato alla Conferenza di Servizi con la suddetta nota prot. n. 77659 del 28/04/2026, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, parere per quanto attiene all'impatto acustico, con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché autorizzazione per lo scarico S1 (in forma associata) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Varvera"), relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE."*

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RISCONTRATO che:

- con Determinazione dirigenziale n. det-amb 409 del 27/01/2023 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (relativa al titolo ambientale "scarichi"), rilasciata dal Suap del Comune di Pontenure con provvedimento conclusivo prot. n. 2218 del 13/03/2023, a favore della ditta "DR TRUCK S.R.L.S." (C.F. 01756070338 - con sede legale in Piacenza, via Genova n. 2/M), per l'attività di "locazione immobiliare di beni propri" svolta presso il medesimo insediamento sito in Comune di Pontenure, via M. e R. Ferrari n. 142;
- la ditta istante ha dichiarato nell'istanza di AUA, assunta al prot. ARPAE n. 60300/2026, che gli scarichi che saranno generati dalla ditta AUTOVEICOLI MANTELLA SRL *"risultano già autorizzati a nome della precedente proprietà, ovvero DR TRUCK SRLS con atto di AUA det. n. 409 del 27/01/2023"*;
- con nota prot. n. 81272 del 05/05/2026 questo Servizio ha comunicato che per poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "AUTOVEICOLI MANTELLA SRL" occorre procedere con la revoca del sopra citato provvedimento n. det-amb 409 del 27/01/2023 intestato alla ditta "DR TRUCK S.R.L.S."; con la medesima nota è stata informata la ditta "DR TRUCK S.R.L.S." della necessità di comunicare la cessazione dell'attività presso lo stabilimento di cui trattasi e di presentare richiesta di revoca della suddetta Determinazione dirigenziale n. det-amb 409 del 27/01/2023;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 96180 del 26/05/2026 il legale rappresentante della ditta la ditta "DR TRUCK S.R.L.S." ha comunicato che l'attività svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Pontenure, Via M.e R. Ferrari n. 142 è cessata e non più presente ed ha richiesto la revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. det-amb 409 del 27/01/2023;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa AUTOVEICOLI MANTELLA SRL (P.I./C.F. 00614010643) per l'attività di *"officina meccanica e montaggio allestimenti su autocarri"* da svolgersi presso lo stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, Via M.e R. Ferrari n. 142, nonché alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione

dirigenziale n. det-amb 409 del 27/01/2023, in capo alla Ditta "DR TRUCK S.R.L.S." (C.F. 01756070338);

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **AUTOVEICOLI MANTELLA SRL** (P.I./C.F. 00614010643), con sede legale in Lamezia Terme, Zona Industriale Papa Benedetto XVI snc, Comparto 11 (Area ex Sir), per lo stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, Via M.e R. Ferrari n. 142, relativamente all'attività di "officina meccanica e montaggio allestimenti su autocarri", che comprende i titoli abilitativi ambientali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	COMUNE
Acqua	<i>lett. a)</i> Autorizzazione allo scarico (S1) in forma associata, di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale, Canale Consortile "Rio Varvera", di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) in forma associata, di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Varvera";*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI REVOCARE l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. det-amb 409 del 27/01/2023, in capo alla Ditta "DR TRUCK S.R.L.S." (C.F. 01756070338), precedentemente autorizzata per l'attività svolta nel medesimo stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, Via M.e R. Ferrari n. 142;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Pontenure per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013; tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo; il presente atto viene trasmesso anche per procedere con la revoca del provvedimento conclusivo prot. n. 2218 del 13/03/2023, rilasciato dal medesimo Suap del Comune di Pontenure;
- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

7. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA	
Rif. prat. Sinadoc 12044-26 (Attività istruttoria n. 15 del 28/07/2026)	
AUTOVEICOLI MANTELLA S.R.L. (C.F./P.IVA 00614010643) – Attività di officina meccanica e montaggio allestimenti su autocarri - Stabilimento sito in Comune di Pontenure, Via M.e R. Ferrari n. 142	
DESCRIZIONE	
Dall'istanza emerge che le emissioni convogliate derivano da un impianto di aspirazione a presidio di quattro postazioni di saldatura/smerigliatura.	
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO	
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:	
EMISSIONE N. E1 SALDATURA/SMERIGLIATURA	
Portata massima	7000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³
- devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare: - per quanto concerne l'impianto di aspirazione dei fumi di saldatura, deve essere garantita in ogni momento una velocità di captazione al punto di sviluppo degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/sec; devono inoltre essere evitate correnti d'aria interferenti con la captazione; - in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati da un medesimo sistema di aspirazione deve essere adottato ogni accorgimento per evitare la diluizione degli inquinanti; - il camino di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; - per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:	
Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
5) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di	

sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;

- 6) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 7) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 8) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 9) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 10) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 11) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- 12) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 13) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O)**: UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto (espressi come NO₂)**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
- 14) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 15) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 16) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 17) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa

non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

- 18) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 19) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 20) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 21) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 22) il gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale
- 23) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpa SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio degli impianti con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno tre monitoraggi di E1 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime; un monitoraggio dovrà essere effettuato in occasione delle operazioni di smerigliatura;
- 24) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 25) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati

alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- 26) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- 27) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo:

- che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria di riferimento allegata all'istanza acquisita al prot. n. 60300 del 01/4/2026.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) in forma associata di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale, Canale Consortile "Rio Varvera"

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 12044-26 (Attività istruttoria n. 14 del 17/07/2026)
AUTOVEICOLI MANTELLA S.R.L. (C.F./P.IVA 00614010643) – Attività di officina meccanica e montaggio allestimenti su autocarri - Stabilimento sito in Comune di Pontenure, Via M.e R. Ferrari n. 142.
DESCRIZIONE
Dall'insediamento origina lo <u>scarico in forma associata S1 di acque reflue domestiche</u>, provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi presenti nel fabbricato (carico organico prodotto pari a 20 A.E.). I reflui vengono trattati da un sistema costituito da n° 6 fosse Imhoff, n° 7 degrassatori ed un impianto di depurazione ad ossidazione totale (avente una potenzialità pari a 25 A.E.). Lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento recapita nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Varvera". La ditta ha dichiarato che presso le aree cortilizie avverrà solo la sosta degli automezzi in attesa di manutenzione o dopo l'avvenuta riparazione e che non saranno svolte attività che comportino il dilavamento di inquinanti. Lo scarico S1 avviene in forma associata con le seguenti ditte presenti all'interno dello stesso immobile: - Finestrart Srls (PI 01892930338); - Testa Drilling Srl (PI 01757300338); - Z.G.M. Meccanica Srl (PI 01120340334); - Gap Solution Srl (PI 03795760986). La ditta istante AUTOVEICOLI MANTELLA S.R.L. ha trasmesso la dichiarazione di assunzione di responsabilità per la presa in carico dei reflui generati dalle sopra elencate ditte.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per lo scarico <u>S1 in forma associata di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Varvera"</u> si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) il numero degli A.E. serviti non deve in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui; b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti degli impianti (dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff e dell'impianto ad ossidazione totale devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 6 della Tabella A della Deliberazione G. R. Emilia Romagna n° 1053/2003; c) il pozzetto di controllo posto prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore deve risultare sempre accessibile per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti; d) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di depurazione. La corretta e scrupolosa gestione degli impianti di trattamento dovrà prevedere, oltre alle operazioni di ordinaria manutenzione, anche lo svolgimento di controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, nonché l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff e dall'impianto ad ossidazione totale. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti; e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione; f) poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione della fognatura privata nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato/modificato in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni; g) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico,

malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Pontenure, all'ARPAE (SAE e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;

- h) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Pontenure, all'ARPAE (SAE e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

“Planimetria Rete Idrica – Allegato A - Tavola 4” allegata all’istanza pervenuta il 01/04/2026 prot. n. 60300.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.